

FONDI AZIENDA

A.S.I. - PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDI INTERPROFESSIONALI - ENTE BILATERALE

1) A.S.I.

I contratti collettivi nazionali (CCNL) sono una delle fonte istitutive dei fondi sanitari. All'interno dei diversi CCNL, la parte relativa all'assistenza sanitaria integrativa si rinviene sia nella parte c.d. normativa sia nella parte c.d. obbligatoria.

La **c.d. parte normativa del CCNL** è costituita dall'insieme delle clausole che producono la loro efficacia nei confronti delle parti del contratto individuale di lavoro e regolamentano i trattamenti retributivi dei lavoratori. La **c.d. parte obbligatoria del CCNL** è composta dall'insieme di clausole che non producono la loro efficacia diretta nei confronti dei contraenti del contratto individuale di lavoro ma che si devono ritenere vincolanti esclusivamente per i soggetti che hanno stipulato il CCNL.

Il far rientrare le previsioni relative all'assistenza sanitaria integrativa in una o in un'altra parte del CCNL avrà importanti ricadute dal punto di vista dell'obbligatorietà di adesione ai fondi sanitari contrattuali per le aziende e anche dal punto di vista del trattamento economico complessivo per i lavoratori.

La questione non è pacifica ed è stata oggetto di un importante dibattito negli ultimi anni sia a livello dottrinale e giurisprudenziale che di prassi amministrativa, essendo intervenuto anche il [Ministero del lavoro con la Circolare n. 43 del 15 dicembre 2010](#).

Secondo la posizione tradizionale le norme contrattuali istitutive di forme di assistenza sanitaria integrativa rientrano nell'ambito della parte obbligatoria del CCNL e creerebbero obblighi esclusivamente per i soggetti firmatari dei relativi CCNL. La [nota del Ministero del Lavoro di 21 dicembre 2006](#) dichiara che tali clausole presentano "tutti gli elementi e le caratteristiche tali da rivestire natura obbligatoria". La conseguenza che ne deriva è che tali clausole contrattuali devono essere, di fatto, obbligatoriamente applicate da quelle aziende che risultino iscritte alle associazioni datoriali stipulanti il CCNL (infatti l'iscrizione a tali associazioni determina il rispetto integrale del CCNL), mentre potrebbero essere disattese da quelle non iscritte. Tale posizione risponde al **principio costituzionale dell'art. 39, co. 1 della Costituzione** che sancisce la libertà da parte del singolo di non aderire ad alcuna organizzazione sindacale e al relativo assetto contrattuale. Tuttavia, la **Corte di Cassazione, a tal proposito, con la sentenza n. 5625/2000** ha chiarito che la particolarità di tali clausole sta nel fatto che sebbene gli obblighi da esse previsti possono essere attuati solo dalle associazioni sindacali stipulanti, gli effetti positivi derivanti sono destinati a riversarsi sui lavoratori e datori di lavoro appartenenti ad una determinata categoria. Infatti, una volta che le associazioni stipulanti i relativi CCNL hanno istituito i fondi sanitari previsti, l'attività di questi si svolge non solo nei confronti degli iscritti alle associazioni stipulanti ma anche nei confronti di coloro che, pur non essendo iscritti alle associazioni stipulanti, abbiano concordato di applicare il suddetto CCNL di categoria ai contratti individuali di lavoro. Un'altra motivazione che viene utilizzata per sostenere che le clausole istitutive di fondi sanitari appartengono alla c.d. parte obbligatoria del CCNL deriva dal fatto che i contributi per il finanziamento dei fondi sanitari a carico del datore di lavoro hanno natura non retributiva, così come confermato in giurisprudenza con la **sentenza della Corte di Cassazione, 10 maggio 2001, n. 6530** in materia di sgravi contributivi.

Il Ministero del lavoro nella Circolare nella **Circolare n. 43 del 15 dicembre 2010** ribadisce la non obbligatorietà dell'iscrizione all'Ente Bilaterale, posto che ogni azienda ha la libertà di non aderire ad alcuna associazione stipulante il CCNL, né ad organismi da questa costituiti, in questo caso i fondi sanitari.

Tuttavia, il Ministero del lavoro si riferisce anche ai CCNL che "oltre a prevedere un sistema bilaterale volto a fornire tutele aggiuntive ai prestatori di lavori nell'ottica di un innovativo welfare negoziale, dispongano **l'obbligatorietà non dell'iscrizione all'ente bilaterale, quanto del riconoscimento al prestatore di lavoro, per quei datori di lavoro che non vogliono aderire al sistema bilaterale, di analoghe forme di tutela**", per es. attraverso il riconoscimento di una somma economica o di una prestazione equivalente a quelle erogate dal sistema bilaterale. In questo caso, **il Ministero del lavoro considera che le clausole che prevedono l'obbligatorietà della tutela, che è diversa dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla bilateralità, vanno ricondotte alla parte economico-normativa.**

L'elemento distintivo per decidere se le clausole relative ai fondi sanitari, sia quelle che li istituiscono sia quelle che prevedono l'adesione a fondi sanitari già esistenti, siano riconducibili alla parte obbligatoria o normativa del CCNL si trova nell'obbligatorietà o meno per l'azienda che non intenda aderire al fondo sanitario di garantire le previste prestazioni sanitarie tramite erogazione diretta o tramite corrispettivo.

La questione finora esposta è stata affrontata di recente dalla **sentenza del Tribunale di Torino del 15 gennaio 2013**. La fattispecie presa in esame dal Tribunale riguarda il **Fondo EST**, Ente di assistenza sanitaria integrativa del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei settori affini. **Il CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario e dei Servizi del 14 luglio 2005 rinnovato il 30 marzo 2015 afferma che le quote versate per il finanziamento del Fondo EST sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico.** Il Tribunale di Torino ha condannato un'azienda che aveva ommesso di iscrivere i propri dipendenti al fondo di assistenza sanitaria integrativa, obbligandola a risarcire gli stessi di una somma pari al costo sostenuto per le

FONDI AZIENDA

A.S.I. - PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDI INTERPROFESSIONALI - ENTE BILATERALE

prestazioni sanitarie che sarebbero state loro rimborsate dal fondo qualora l'azienda avesse provveduto all'iscrizione. Il medesimo principio si applica, ad esempio, anche a al **Fondo FAST**, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo.

La sentenza del Tribunale di Torino afferma che *"le quote e i contributi per il finanziamento del fondo di assistenza sanitaria integrativa fanno parte del trattamento economico complessivo spettante al lavoratore, destituisce di fondamento la tesi (...) secondo cui l'azienda, non avendo aderito ad alcuna delle associazioni di categoria stipulanti, sarebbe vincolata soltanto all'applicazione della parte economico/normativa del CCNL e non già alle clausole contrattuali, quali quella relativa al Fondo EST, qualificate come obbligatorie, in quanto non disciplinanti direttamente il rapporto di lavoro ma costituenti obblighi esclusivamente a carico dei soggetti collettivi contraenti"*.

In conclusione, la sentenza del Tribunale di Torino ribadisce la posizione del Ministero del lavoro estendendo l'obbligo di iscrizione al fondo di assistenza sanitaria a tutti i datori di lavoro che applicano il CCNL in esame, indipendentemente dall'iscrizione ad una delle parti firmatarie del contratto stesso.

Nella tabella di seguito riportata si presentano i principali fondi contrattuali per ogni settore produttivo, i CCNL di riferimento e le parti sociali fondatrici.

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|
| Agricoltura | FIA – Fondo sanitario impiegati agricoli | CCNL per i Dirigenti dell'Agricoltura del 25 febbraio 2009 e successive modifiche ed integrazioni ed il CCNL Quadri e Impiegati Agricoli del 28 luglio 1988 e successive modifiche ed integrazioni (ultimo rinnovo 23 febbraio 2017). | Confederazione generale dell'agricoltura italiana; Confederazione nazionale coldiretti; Confederazione italiana agricoltori; Confederdia, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil. |
| | FIDA – Fondo sanitario integrativo di categoria per i dipendenti delle associazioni allevatori | CCNL per i dipendenti dalle Organizzazioni degli Allevatori Consorzi ed Enti Zootecnici del 4 ottobre 2010 e successive modifiche ed integrazioni | Aia, Flai-Cgil; Frisba-Cisl, Uisba- Uil, Sandez e Confederdia |
| Alimentare | FONSAP – Fondo sanitario integrativo per i lavoratori della panificazione e attività affini | CCNL per i lavoratori della panificazione e attività affini del 13 febbraio 2013 rinnovato il 17 maggio 2017. | Federazione italiana panificatori, panificatori pasticceri ed affini; – Assopanificatori aderente a fiesa-confesercenti; – Federazione nazionale lavoratori agroindustria (Flai-Cgil); – Federazione agricola alimentare ambientale industriale italiana (Fai-Cisl); Unione italiana dei lavori agroalimentari (Uila-Uil). |
| | FASA – Fondo assistenza sanitaria integrativa alimentaristi | CCNL per l'industria alimentare del 22 settembre 2009 rinnovato il 5 febbraio 2016. | Aidepi, Aiipa, Ancit, Anicav, Assalzo, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assocarni, Assolatte, Assodistil, Federalimentare, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Una, Unionzucchero e Flai- Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil. |
| Artigianato | SAN.ARTI – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell'artigianato | CCNL dell'Area Legno e Lapidei del 25 marzo 2014 rinnovato il 13 marzo 2018; CCNL dell'Area Acconciatura, Estetica e Centri benessere del 3 ottobre 2011; CCNL dell'Area Chimica – Ceramica del 25 luglio 2011 rinnovato il 14 dicembre 2017; CCNL dell'Area Alimentari e della Panificazione del 27 aprile 2010 rinnovato il 23 febbraio 2017; CCNL dell'Area della Comunicazione del 13 maggio 2014 rinnovato il 27 febbraio 2018; CCNL dell'Area Tessile Moda del 25 luglio 2014; CCNL dell'Area Meccanica del 15 gennaio 2015; CCNL dell'Area Pulizia del 18 settembre 2014; CCNL dell'area TAC-PMI del 25 luglio 2014; CCNL dell'area Chimica-Ceramica Piccola Industria fino a 49dip. Del 10 giugno 2015. | Organizzazioni imprenditoriali dell'artigianato (Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, C.L.A.A.L.) e le organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori (Cgil, Cisl e Uil). |
| Chimico Farmaceutic o | FASCHIM – Fondo Nazionale di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell'industria chimica, chimico farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL, minerario e coibenti | CCNL per gli addetti all'Industria Chimica, Chimico-Farmaceutica, delle Fibre chimiche e dei settori Ceramica, Abrasivi, Lubrificanti e GPL del 12 febbraio 2002 e successivi rinnovi; CCNL Attività mineraria del 19 dicembre 2013; CCNL Coibentazioni tecniche acustiche del 10 maggio 2006 rinnovato il 27 maggio 2010. | Federchimica, Farmindustria, Filcea-Cgil, Femca- Cisl, Uilcem-Uil, Ugl-Chimici, Failc-Confail, Fialc-Cisat. |
| Edilizia | ALTEA – Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore legno industria e dei settori industriali dei materiali da costruzione | LAPIDEI E INERTI: CCNL stipulato con Marmomacchine e Anepla; CCNL stipulato con Aniem/Anier Confimi; CCNL Confapi Aniem; CCNL stipulato con Marmomacchine e Anepla del 28 giugno 2016; LATERIZI E MANUFATTI CEMENTIZI: CCNL Andil Assobeton; CCNL Aniem/Anier Confimi, rinnovato; CCNL Confapi Aniem del 23 giugno 2017. CEMENTO, CALCE E GESSO: Accordo di rinnovo del CCNL stipulato con Federmaco il 24 novembre 2015; I CCNL stipulati con Aniem/Anier Confimi e con Confapi Aniem del 24 gennaio 2017; LEGNO, SUGHERO, MOBILE, ARREDAMENTO, BOSCHIVI, FORESTALI E MANIGLIE: CCNL stipulato con Federlegno Arredo; CCNL stipulato con Unital Confapi del 18 aprile 2017; CCNL stipulato con Confimi Legno; | Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil. |
| | | CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende | |

FONDI AZIENDA

A.S.I. - PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDI INTERPROFESSIONALI - ENTE BILATERALE

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | esercenti la fabbricazione delle maniglie ed accessori per mobili stipulato da Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil Monza e Brianza e Confindustria Monza e Brianza con Accordo del 24 Aprile 2014. | |
| Elettrici | FASG&P – Fondo di assistenza per i lavoratori dell'industria della gomma, cavi elettrici e affini e delle materie plastiche | Parte I del CCNL per gli addetti all'industria della gomma, cavi elettrici ed affini e all'industria delle materie plastiche del 18 marzo 2010. | Federazione gomma plastica e Airp e le Organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e Ugl Chimici. |
| Energia Petrolio | FASIE – Fondo assistenza sanitaria integrativa al servizio sanitario nazionale per i lavoratori dell'industria settore energia | CCNL Energia e Petrolio del 22 gennaio 2013 rinnovato il 25 gennaio 2017; CCNL Gas e Acqua del 10 febbraio 2011; CCNL Industrie Ceramiche del 22 novembre 2010 rinnovato il 16 novembre 2016; CCNL Vetro e Lampade del 1 gennaio 2015 rinnovato il 27 luglio 2016. | Asiep (Associazione Sindacale dell'Industria dell'Energia e del Petrolio confluita il 01/06/08 in Confindustria Energia) Organizzazioni sindacali: Filcem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil. |
| Gomma plastica | FASG&P – Fondo di assistenza per i lavoratori dell'industria della gomma, cavi elettrici e affini e delle materie plastiche | Parte I del CCNL per gli addetti all'industria della gomma, cavi elettrici ed affini e all'industria delle materie plastiche del 18 marzo 2010. | Federazione gomma plastica e Airp e le Organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e Ugl Chimici. |
| Grafica | FONDO SALUTE SEMPRE – Fondo di assistenza sanitaria integrativa per il personale dipendente delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali e per le aziende esercenti l'industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per le aziende cartotecniche e trasformatrici della carta | CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali del 30 maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni e CCNL per le aziende esercenti l'industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per le aziende cartotecniche e trasformatrici della carta del 13 settembre 2012 rinnovato il 30 maggio 2016; CCNL per i dipendenti di imprese radio-televisive private del 19 dicembre 2017 ed alle aziende del comparto videofonografico del 10 luglio 2014; il CCNL Esercizi Cinematografici del 15 giugno 2016. | Aie – Associazione italiana editori; Anes – Associazione nazionale editoria di settore; Assocarta – Associazione italiana fra gli industriali della carta, cartoni e pasta per carta; Assografici – Associazione nazionale italiana industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori: Slc Cgil- Sindacato lavoratori comunicazione; Fistel Cisl; Uilcom; Ugl Chimici-Sindacato nazionale carta e stampa. |
| Legno | ALTEA – Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore legno industria e dei settori industriali dei materiali da costruzione | <i>Vid. Supra.</i> | Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil. |
| Metalmecanico | MÉTASALUTE – Fondo sanitario lavoratori metalmeccanici | CCNL dell'industria metalmeccanica e dell'installazione d'impianti del 26 novembre 2016; CCNL per gli addetti del settore orafa argentiero e della gioielleria del 25 luglio 2013 rinnovato il 18 maggio 2017. | Federmeccanica, Assital e Fiom- Cgil, Fim- Cisl, Uilm- Uil. |
| Telecomunicazioni | Fondo TLC – Fondo di assistenza sanitaria integrativa | CCNL per i dipendenti di imprese esercenti servizi di telecomunicazione 23 ottobre 2009 e successive modifiche ed integrazioni. | Assotelecomunicazioni Asstel e Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil. |
| Terziario Distribuzione e Servizi | FONDO EST – Ente di assistenza sanitaria integrativa del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei settori affini | CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario e dei Servizi del 14 luglio 2005 rinnovato il 30 marzo 2015; CCNL per i dipendenti delle aziende del Turismo sottoscritto il 17 maggio 2005 e rinnovato l'8 febbraio 2018; CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 9 agosto 2007 e rinnovato il 27 giugno 2017; CCNL per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche Speciali del 13.12.2007; CCNL degli impianti e delle attività sportive profit e no profit del 22.12.2015 CCNL per i dipendenti delle Autoscuole e Studi di consulenza automobilistica del 13 dicembre 2016; CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti l'attività funebre del 7 luglio 2017. | Confcommercio- Imprese per l'Italia, Fipe, Fiafet e Filcams- Cgil, Fisascat- Cisl, Uiltucs-Uil. |
| | FONDO ASTER – Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi | CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 6 luglio 2004 e successivi rinnovi del 23 luglio 2008 e del 12 luglio 2016; CCNL per i dipendenti delle aziende del Turismo del 22 luglio 2003 rinnovato il 31 luglio 2007. | Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. |
| | COOPERSALUTE – Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa | CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa sottoscritto il 2 luglio 2004. | <ul style="list-style-type: none"> · Associazione nazionale cooperative di consumatori, Ancc coop; la Federazione nazionale cooperative di consumo e distribuzione, Federconsumo; · l'Associazione italiana cooperative di consumo; · la Federazione italiana lavoratori commercio, Turismo e Servizi, Filcams-Cgil; · la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del Turismo, Fisascat-Cisl; · la Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi Uiltucs-Uil. |
| | ASIM – Fondo di assistenza sanitaria integrativa del settore delle imprese esercenti servizi di pulizia, servizi integrati/multiservizi | CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi del 31 maggio 2011 | Anip-Confindustria, Legacoop produzione e servizi, Federlavoro e Servizi-Confcooperative, Agci Servizi, Unionservizi-Confapi; Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti-Uil. Anip-Confindustria, Legacoop produzione e servizi, Federlavoro e Servizi-Confcooperative, Agci Servizi, Unionservizi-Confapi; Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti-Uil. |
| | FASIV – Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa Vigilanza | CCNL per dipendenti da aziende del settore vigilanza privata 2 maggio 2006 e successive | Anivp, Assiv, univ, Agci, Confcooperative, Legacoop servizi, Filcams, Fisascat, Uiltucs. |

FONDI AZIENDA

A.S.I. - PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDI INTERPROFESSIONALI - ENTE BILATERALE

| | | modifiche ed integrazioni. | |
|------------------|--|---|---|
| | FASDA – Fondo integrativo di Assistenza Sanitaria per i dipendenti dei Servizi Ambientali | CCNL Federambiente (poi Utilitalia) 17.6.2011 e successive modifiche ed integrazioni; – Ccnl Assoambiente 21.3.2012 e successive modifiche ed integrazioni; | Utilitalia E Fise Assoambiente; Fp Cgil, Fit Cisl, Ultrasporti, Fiadel. |
| Tessile | SANIMODA – Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell'industria della Moda | CCNL Tessile abbigliamento industria del 21 febbraio 2017; CCNL Anfao – Occhialeria del 19 luglio 2016; CCNL per i lavoratori addetti all'industria Calzature del 27 aprile 2017; CCNL Pelle e cuoio del 23 dicembre 2016 (da settembre 2018); CCNL Penne, Spazzole e Pennelli del 22 novembre 2016 (da luglio 2018); CCNL Giocattoli del 20 febbraio 2017 (da settembre 2018); CCNL Reti da Pesca (da gennaio 2019). | · Smi; Assocalzaturifici; Anfao; Aimpes; Assospazzole; Assoscrittura; Assogiocattoli; Filctem Cgil, Femca Cisl, UILtec Uil. |
| | FASIIL – Fondo assistenza sanitaria integrativa lavoratori servizi tessili e medici affini | CCNL per i dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini del 19 giugno 2013 | Assosistema, Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil. |
| Trasporto | SANILOG – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Dipendenti del Settore Logistica, Trasporto Merci e Spedizione | CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione dell'1 agosto 2013. | Anita, Assologistica, Confetra, Fedespedi, Fedit, TrasportounitoFiap, Legacoop servizi, Agci servizi e Federlavoro e servizi – Confcooperative e Filt Cgil, Fit Cisl e Uil trasporti. |
| Turismo | FONDO EST – Ente di assistenza sanitaria integrativa del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei settori affini | <i>Vid. Supra.</i> | Confcommercio- Imprese per l'Italia, Fipe, Fiafet e Filcams- Cgil, Fisascat- Cisl, UILtucs-Uil. |
| | FONDO ASTER – Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi | <i>Vid. Supra.</i> | Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. |
| | FAST – Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo | CCNL per dipendenti da aziende del settore Turismo 19 luglio 2003 rinnovato il 18 gennaio 2014 | Federalberghi, Faita, Filcams, Fisascat, Uiltucs. |
| | FONTUR – Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende associate ad Aica e Federturismo | CCNL Industria turistica del 9 luglio 2010 rinnovato il 14 novembre 2016; CCNL Addetti degli impianti di trasporto a fune del 12 maggio 2016. | Aica, Federturismo, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. |

2) PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La previdenza complementare è una forma di previdenza che si aggiunge a quella obbligatoria ma non la sostituisce. È fondata su un sistema di finanziamento a capitalizzazione. Per ogni iscritto viene creato un conto individuale nel quale affluiscono i versamenti che vengono poi investiti nel mercato finanziario da gestori specializzati (in azioni, titoli di Stato, titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento ecc.) e che producono, nel tempo, rendimenti variabili in funzione dell'andamento dei mercati e delle scelte di gestione. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) ha il compito di vigilare e garantire trasparenza e correttezza dei comportamenti delle forme pensionistiche complementari.

Al momento del pensionamento all'iscritto sarà liquidata una rendita aggiuntiva alla pensione costituita dai contributi versati, comprensiva dei risultati di gestione.

È possibile, a determinate condizioni, percepire in capitale (in tutto o in parte) la prestazione maturata.

È, inoltre, possibile percepire la prestazione anche in assenza di pensione derivante dalla previdenza pubblica.

Quindi mentre la previdenza obbligatoria si basa sul criterio della "ripartizione", cioè i contributi di tutti i lavoratori servono a pagare le pensioni di tutti i pensionati, la previdenza complementare è regolata da un sistema a "capitalizzazione" dove i versamenti di ciascun lavoratore vengono autonomamente investiti dal fondo di previdenza al fine di creare la rendita.

La **previdenza complementare** a differenza di quella obbligatoria è:

- **volontaria** (il lavoratore può scegliere se aderire a una forma pensionistica complementare);
- **a capitalizzazione individuale** (i versamenti confluiscono in conti individuali intestati ai singoli iscritti e vengono investiti. Al momento del pensionamento sono restituiti, con i rendimenti maturati con gli investimenti, in forma di prestazione pensionistica aggiuntiva);
- **a contribuzione definita** (si sa quanto si versa e la prestazione finale dipende dalle somme versate e da quanto ha reso il loro investimento);
- **gestita da soggetti ed enti di diritto privato.**

Tutti possono aderire volontariamente a una forma pensionistica complementare per costruirsi una rendita pensionistica. La previdenza complementare, infatti, interessa i dipendenti pubblici e privati, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i soci di cooperative, i cittadini titolari di redditi diversi da quelli da lavoro e i familiari a carico dei lavoratori.

FONDI AZIENDA

A.S.I. - PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDI INTERPROFESSIONALI - ENTE BILATERALE

Nata per essere dedicata al mondo del lavoro si è estesa ad altre categorie di cittadini. Possono aderire alle forme pensionistiche complementari:

- lavoratori dipendenti privati e pubblici
- lavoratori autonomi o liberi professionisti
- lavoratori con contratti atipici (ad esempio lavoratori a progetto od occasionali, soci lavoratori di cooperative, ecc.)
- soggetti fiscalmente a carico
- tutti coloro che non svolgono un'attività lavorativa

Per i dipendenti del settore privato opera il meccanismo del conferimento tacito del TFR (cosiddetto "silenzio assenso"), che determina l'adesione al Fondo pensione in caso di silenzio del lavoratore circa la destinazione del proprio TFR (in azienda ovvero a previdenza complementare) passati sei mesi dall'assunzione. In caso di adesione "tacita" il TFR viene versato dal datore di lavoro al fondo negoziale di riferimento, ovvero ad altro fondo individuato dalla contrattazione collettiva.

Se manca il fondo di riferimento e la contrattazione collettiva non prevede nulla sulla destinazione del TFR, questo viene versato alla particolare forma pensionistica complementare residuale costituita presso l'Inps, e denominata **Fondinps, che raccoglie il TFR dei lavoratori "silenti" senza fondo negoziale.**

REGIME FISCALE

Il regime fiscale dei fondi pensione prevede vantaggi, assenti negli altri tipi di risparmio: nelle tre fasi del rapporto previdenziale:

Nella fase di contribuzione. I contributi versati alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un limite massimo fissato dalla legge. Ricordiamo, tuttavia, che la deduzione non rappresenta un'esenzione definitiva dall'imposizione fiscale, ma solo un rinvio della stessa a quando si percepiranno le prestazioni.

- Nella fase dei rendimenti. I rendimenti che si maturano anno per anno sono soggetti a un'imposta sostitutiva con aliquota più bassa rispetto a gran parte delle altre forme di risparmio.
- Nella fase delle prestazioni. Le prestazioni, per la parte che non è stata già tassata durante la fase di accumulo, sono soggette a un'imposizione fiscale con un'aliquota che si riduce al crescere degli anni di partecipazione al fondo pensione per quelle erogate ai lavoratori del settore privato. Per i dipendenti pubblici, opera la tassazione ordinaria sulle rendite e quella separata sulla prestazione in capitale.

3) **FONDI INTERPROFESSIONALI**

Fondi Interprofessionali sono uno strumento fondamentale per le imprese, che possono ottenere rimborsi per i corsi di formazione organizzati per i propri dipendenti e management. Sul tema della formazione finanziata, però, c'è spesso parecchia confusione: molte aziende conoscono poco l'argomento, rischiando di ridurre un tema complesso a richieste "per sentito dire". Per rispondere a un forte bisogno di saperne di più, in questo articolo vedremo nel dettaglio cosa sono i Fondi Interprofessionali, facendo chiarezza sugli step fondamentali per essere operativi con un progetto di **formazione finanziata**.

I Fondi Interprofessionali sono entità che nascono dall'associazione tra sindacati, sia di parte datoriale che dei lavoratori, e che hanno come finalità quella di promuovere attività di formazione dei lavoratori tramite meccanismi di rimborso o gratuità per l'azienda.

Dalla fine degli anni '70 esiste un contributo INPS che le aziende versano all'Istituto Previdenziale per ciascun dipendente. Si tratta del **Contributo per la disoccupazione involontaria**, composto di una quota (0,30%) destinata alla formazione dei lavoratori.

Nel 2000, con la Legge n. 388, nascono i Fondi Interprofessionali (ad oggi sono circa 20), alimentati dalla scelta delle aziende di "dirottare" dall'INPS questo contributo dello 0,30% nei loro confronti. In sostanza, le imprese possono scegliere il Fondo a loro più congeniale, destinandogli la quota di contributo mensile **moltiplicata per il numero dei propri dipendenti**.

Giusto per avere un'idea, la quota dello 0,30% corrisponde mediamente a circa **40-50€ all'anno per ogni lavoratore**. Certo, un'impresa con due dipendenti versa molto poco, ma una che invece ne ha 200 potrebbe arrivare fino a 10.000€ all'anno di contributi destinati al Fondo di sua scelta.

È bene considerare, inoltre, che queste risorse vengono girate in ogni caso all'INPS: l'azienda non può decidere di trattenerle per sé ma, semmai, scegliere di dirottarle in un Fondo.

Si tratta, insomma, di un **costo previdenziale obbligatorio**: ecco perché, dal momento che viene data la possibilità di recuperarlo, bisogna fare in modo che possa tornare a beneficio dell'azienda.

FONDI AZIENDA

A.S.I. - PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDI INTERPROFESSIONALI - ENTE BILATERALE

Strumenti di finanziamento dei progetti formativi

Come accennato, le imprese versano al Fondo scelto importi più o meno alti in base al proprio numero di dipendenti, quindi la possibilità di richiedere il rimborso dei corsi dipende innanzitutto da questa variabile.

Ecco una panoramica generale sugli **strumenti di finanziamento** offerti dai Fondi alle aziende aderenti:

- **Voucher formativo:** richiesta di rimborso dei costi per uno o più corsi a catalogo per i propri dipendenti (devono essere programmati e organizzati con una certa periodicità dall'Ente di formazione). Il rimborso può essere totale o parziale (erogato in modo limitato, in base a diversi parametri: numero di richieste, tipologia di argomento, limite massimo di spesa per ciascun lavoratore, ecc.). In genere tutte le aziende aderenti al Fondo possono richiedere il Voucher formativo.
- **Avviso/Bando a copertura nazionale o territoriale:** il Fondo individua uno o più argomenti di interesse attuale e stanziava un budget ad esaurimento che può essere suddiviso su base territoriale, settoriale o secondo altri parametri. Di solito sono gli Enti di formazione accreditati dal Fondo a presentare progetti di dimensioni interessanti (in termini di ore finanziate e copertura territoriale) e, per fare questo, spesso si associano per condividere capacità progettuale e operativa. Sono poi gli stessi Enti, una volta ottenuta l'approvazione del progetto, a offrire le ore di formazione gratuita alle aziende aderenti, in base alle loro specifiche esigenze. Il rimborso viene erogato dal Fondo agli Enti in seguito a rendicontazione certificata da un Revisore contabile: non sempre tutte le aziende possono accedere a questa opportunità di finanziamento, perché vi sono comunque alcuni parametri da rispettare (come numero minimo di dipendenti a cui erogare la formazione, vincoli legati all'età dei partecipanti, al sesso, al grado di istruzione, alla data di adesione al Fondo da parte dell'azienda, ecc.).
- **Conto aziendale:** alcuni Fondi possono dare la possibilità alle imprese di accedere direttamente a una parte di quello che versano annualmente, ma anche in questo caso potrebbero esserci limiti che dipendono dal numero di dipendenti occupati. Il vantaggio è che l'azienda può vedere le risorse a sua disposizione e presentare, volendo anche autonomamente, un piano formativo con richiesta di rimborso per corsi non ancora erogati ai propri dipendenti. Se il budget non viene utilizzato, può essere aggiunto a quello dell'anno successivo (spesso, però, i Fondi inseriscono dei parametri per incentivare o limitare l'uso delle risorse, come scadenze o tempo limite per poterle utilizzare). Il meccanismo di finanziamento avviene in genere a rimborso: l'azienda paga i vari fornitori intervenuti nel piano formativo (Enti di formazione, progettisti, tutor, docenti, ecc.) e solo dopo la rendicontazione certificata da un Revisore contabile ottiene la restituzione (totale o parziale) di quanto speso.
- **Conto aggregato:** nato negli ultimi anni, questa modalità di erogazione dei finanziamenti per la formazione si basa sulla condivisione delle risorse tra aziende. È utile, in particolare, per le micro e piccole imprese che, da sole, difficilmente riuscirebbero ad ottenere finanziamenti tramite gli altri strumenti: un Ente di formazione accreditato dal Fondo raccoglie in un unico conto le adesioni di più aziende, e quindi anche i relativi versamenti. L'Ente gestisce direttamente il budget annuale che ne deriva, garantendo e offrendo alle imprese e ai suoi dipendenti la possibilità di frequentare corsi di formazione preventivamente approvati dal Fondo. Non c'è obbligo di frequenza per le aziende, che partecipano solo in base alle necessità e senza alcun costo: il rimborso avviene dal Fondo nei confronti dell'Ente in seguito a rendicontazione delle ore effettivamente erogate.

Come aderire ai Fondi Interprofessionali

Per aderire al Fondo Interprofessionale scelto l'impresa deve coinvolgere il proprio Consulente del lavoro, o comunque chi gestisce le paghe e le comunicazioni con l'INPS.

Tramite il proprio account personale il consulente deve entrare nel cassetto previdenziale dell'azienda, dove avviene la trasmissione UNIEMENS, ed inserire in un apposito campo il codice di 4 lettere che caratterizza il Fondo.

Si tratta di un'operazione da eseguire soltanto la prima volta: l'adesione resta valida senza necessità di essere rinnovata, e l'azienda può decidere di cambiare Fondo in qualsiasi momento (facendo attenzione a non avere un finanziamento in corso!) affidandosi anche in questo caso al proprio consulente.

Iter di adesione ai progetti formativi

Affidarsi a un buon consulente per aderire a un Fondo (o anche per cambiarlo) è fondamentale per avere il supporto di una figura che sappia valutare quali opportunità e strumenti di finanziamento meglio si adattano all'azienda.

Ecco com'è strutturato l'iter di **adesione ai progetti formativi**:

1. **Presentazione dei progetti.** Un consulente esperto o un Ente di formazione competente in materia hanno la capacità di progettare un buon piano formativo e sapere quali criteri di valutazione utilizza il Fondo nell'attribuire i punteggi ai singoli parametri (e quindi all'intero progetto). Solo dopo aver valutato ogni punto oggetto di valutazione è possibile scrivere un progetto che ha possibilità di vincere e poter essere avviato. Altro aspetto da considerare riguarda gli accordi sindacali: i Fondi Interprofessionali richiedono che i progetti siano sempre accompagnati da un previo consenso delle parti sociali che li costituiscono. Queste valutano le bozze e, se ritengono che le finalità e gli obiettivi dichiarati siano congrui rispetto all'azienda e ai lavoratori coinvolti, firmano un documento di accordo (senza di esso, o con un parere negativo delle parti

FONDI AZIENDA

A.S.I. - PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDI INTERPROFESSIONALI - ENTE BILATERALE

sociali, il progetto non viene approvato dal Fondo). È necessario fare attenzione, inoltre, anche alle modalità di richiesta dell'accordo: possono essere diverse e richiedere tempistiche più o meno lunghe.

- Avvio e monitoraggio dei progetti.** Altra fase delicata riguarda lo svolgimento dei progetti come definito dal Fondo, sia online che offline. Si tratta di un'attività spesso burocratica e complessa, dove la predisposizione della documentazione e dei registri, la comunicazione dei dati di presenza dei partecipanti ai corsi e l'uso delle piattaforme web deve avvenire nei modi e nei tempi previsti. Tralasciare anche un solo passaggio può compromettere parte del finanziamento (o tutto, nei casi peggiori).
- Conclusione e rendicontazione dei progetti.** Non meno importante è la chiusura del progetto con la delicata fase di rendicontazione dei costi, che deve avvenire con precisione per evitare qualsiasi riparametrazione del finanziamento richiesto (che può ripercuotersi sull'azienda o sull'Ente di formazione, a seconda dei casi). Il rendiconto può avvenire con l'incarico di un Revisore contabile da parte dell'azienda (purché con questa non abbia rapporti di collaborazione), oppure può essere il Fondo ad assegnarlo d'ufficio.

In ogni caso, solo dopo la verifica e l'invio di tutta la documentazione con le varie modalità previste, il Fondo provvede ad esaminare il rendiconto e successivamente ad erogare il finanziamento (o a richiedere le opportune integrazioni).

Elenco dei Fondi Interprofessionali autorizzati

| ACRONIMO | SETTORI INTERESSATI |
|------------------------------|--|
| FONDIMPRESA | Fondo per i lavoratori delle imprese industriali |
| FONDIRIGENTI | Fondo per i dirigenti industriali |
| FORTE | Fondo per i lavoratori del commercio, del turismo, dei servizi, del credito, delle assicurazioni e dei trasporti. |
| FONDIR | Fondo per i dirigenti del terziario |
| FONARCOM | Fondo per i lavoratori dei settori del terziario, artigianato, delle piccole e medie imprese |
| FONDO FORMAZIONE PMI | Fondo per i lavoratori delle piccole e medie imprese industriali |
| FONDO DIRIGENTI PMI | Fondo per i dirigenti delle piccole e medie imprese industriali |
| FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE | Fondo per i lavoratori delle imprese artigiane |
| FONCOOP | Fondo per i lavoratori delle imprese cooperative |
| FONTER | Fondo per i lavoratori delle imprese del settore terziario: comparti turismo e distribuzione - servizi |
| FONDER | Fondo per la formazione continua negli enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro, aziende di ispirazione religiosa |
| FONDOPROFESSIONI | Fondo per la formazione continua negli studi professionali e nelle aziende ad essi collegati. |
| FORAGRI | Fondo per la formazione continua in agricoltura. |
| FAZI | Fondo per la formazione continua dei quadri e dei dipendenti dei comparti del commercio-turismo- servizi, artigianato e piccola e media impresa |
| FISP | Fondo per la formazione continua dei lavoratori dei servizi pubblici |
| FBCA | Fondo per la formazione continua nei settori del credito e delle assicurazioni |
| FORM | Fondo per la formazione continua nei comparti del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole medie imprese |
| FEMI | Fondo per la formazione continua nei settori economici dell'industria e piccole e medie imprese |